



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DECISIONE N. 8 DEL 28.6.1993

**PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICAZIONE DELL'ART.30
DELLA LEGGE REGIONALE |9 GIUGNO 1993, N.9"**

Relatore: Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2

**Proposta di legge "Modificazione dell'art.30 della legge regionale
19.6.1993, n.9"**

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'art.29 della legge regionale n.9/1993, approvata dal Consiglio regionale il 28.4.1993, ha abrogato, con decorrenza 1º luglio 1993, la norma che dispone il pagamento delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati con il S.S.N. in forma centralizzata a cura della Regione nel contempo trasferendo il pagamento alle unità sanitarie locali richiamate dall'art.30 della l.r. 9/1993 che al secondo comma dispone che in sede di ripartizione dei fondi, la Giunta regionale può individuare "una sola U.S.L. per ciascuna provincia che provvede".¹⁾

Riesaminata la questione, pur riaffermata la sussistenza della opportunità che il pagamento sia confermato a livello operativo del Servizio sanitario e quindi in sede di U.S.L., si ritiene proporre modificazione dell'individuazione del centro operativo di pagamento, concentrando in una sola U.S.L. tale azione per tutto il territorio regionale.

In tale modo, viene garantita l'uniformità del pagamento in tutto l'ambito regionale e non solo nel più ristretto territorio provinciale, venendosi così a soddisfare le esigenze delle operazioni.

La I Commissione ha esaminato la proposta di legge in discussione ed ha espresso all'unanimità parere favorevole e, pertanto, la si propone all'esame di questa Assemblea.

(Tonio TONDO)
Tonio Tonolo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3

I^COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 8 del 28.6.1993

1. La I^Commissione ha esaminato nella seduta del 28.6.1993 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 28.6.1993
- Proposta di legge "Modificazione dell'art.30 della legge regionale 19 giugno 1993, n.9"
2. Dopo ampia discussione, la I^Commissione, decide di esprimere **parere favorevole**, nel testo di cui all'allegato.
3. La I Commissione ha, altresì, espresso la seguente raccomandazione:
4. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:
favorevole: Tondo, Colangelo, De Lucia, Savino, Stano.
contrario:
di astensione:
5. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO.

p. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Cesarina CLEMENTE)

IL PRESIDENTE
(Tonio TONDO)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

44

**Proposta di legge "Modificazione dell'art.30 della legge regionale
19.6.1993, n.9"**

Articolo Unico

1. Il secondo comma, dell'art.30 (vincolo di destinazione delle quote del F.N.S.) della legge regionale 19 giugno 1993, n.9 è sostituito dal seguente:

" 2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica. "

Toneb